



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. /15 DEL 31 DIC. 2015
0312-15

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto l'art. 7 c. 2bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito CRI) sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione), nonché la stessa subentra, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., la CRI dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito Ente Strumentale);

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente Strumentale è utilizzato temporaneamente dall'Associazione mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente Strumentale;

Dato atto che l'Assemblea Straordinaria, di cui all'art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., ha approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione e che lo stesso è stato trasmesso con la nota prot. CRI/CC/52039 del 24.07.2014 al Ministero della Salute;

Dato atto che la proposta di Statuto dell'Ente Strumentale è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con nota prot. n. 35870 del 12 maggio 2015 sono state approvate le "linee operative provvisorie" dell'Ente Strumentale e dell'Associazione ed è stato predisposto uno schema di simulazione di fabbisogno provvisorio del personale dell'Ente Strumentale e dell'Associazione, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 65199 del 25 settembre 2015 e con nota prot. n. 63026 del 31 agosto 2015;

Vista la nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 relativa agli adempimenti ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2014, anche in materia di personale;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Vista la nota prot. n. 84490 del 4 dicembre 2014 con la quale sono state impartite disposizioni in merito all'impiego di personale a tempo indeterminato sul territorio;

Vista la nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015 relativa agli adempimenti, ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2016;

Considerato che come esplicitato nella nota che precede "... *L'Associazione non potrà subentrare alla CRI assicurando dal 1° gennaio 2016 una capacità operativa identica a quella che caratterizza la CRI stessa, e ciò per evidenti motivi organizzativi e di bilancio. Vi sarà dunque un iniziale periodo di graduale transito delle relative attività. D'altra parte, proprio al fine di evitare lacune operative, il Legislatore ha previsto la trasformazione della Croce Rossa Italiana in Ente Strumentale e ciò, non solo per le esigenze liquidatorie della stessa, ma anche per assicurare un ordinato passaggio di competenze tra le due istituzioni, nonché la copertura di tutti quei servizi di supporto – specialmente nel settore delle emergenze – che non possono venir meno il 01 gennaio 2016. Parimenti il Legislatore, sempre per le medesime finalità, ha approvato un iniziale periodo di utilizzo condiviso del personale con oneri a carico dell'Ente. ...*".

Valutato, pertanto, che in questa prima fase, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentrerà, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI, mentre proseguirà per il primo trimestre l'azione di supporto dell'Ente Strumentale nelle relative attività, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emergenza.

Dato atto che con la nota prot. n. 96125 del 23 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida per l'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione;

Valutato che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., il Presidente Nazionale predispone, sentite le Organizzazioni Sindacali, un piano di utilizzo provvisorio del personale, sia a tempo determinato che indeterminato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione;

Sentite in merito le Organizzazioni Sindacali della CRI durante la riunione del 23 dicembre 2015 tenutasi presso il Comitato Centrale;

Dato atto che a tutt'oggi non sono stati ancora emanate il DPCM di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto equiparazione tra il personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo e il personale civile della CRI) e il decreto del Ministro della Difesa di cui all'art. 5 c. 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo);

Visto il promemoria in atti prot. n.97323 del 30 dicembre 2015 del Capo Dipartimento RU e ICT;

ORDINA

L'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione avverrà in due fasi distinte di cui la prima regolamentata dalle disposizioni che seguono e una seconda da adottarsi successivamente all'emanazione dello Statuto dell'Ente Strumentale e del Regolamento interno di organizzazione dello stesso che regolamerà il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., . Tale utilizzo verrà eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che

